CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezioni unite, 21 gennaio 1976, n. 178

(Rigetta TAR Calabria, 18 gennaio 1975).

La materia riguardante l'esercizio del voto assistito, poiché non concerne il diritto soggettivo del cittadino ma la correttezza delle operazioni elettorali, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Omissis
DIRITTO - Il ricorrente sostiene che nel caso di specie non sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo giacché le questioni in materia elettorale hanno per oggetto diritti soggettivi perfetti, il cui accertamento è devoluto al giudice ordinario. In particolare, deduce che l'accertamento in ordine allo stato di salute degli elettori ammessi a votare accompagnati da altro elettore involgerebbe l'esame della loro capacità non in quanto cittadini ma some soggetti "propri ed autonomi" cioè in relazione "alla loro personalità fisica e morale".
Il ricorso è infondato.
Il controllo delle garanzie formali e sostanziali disposto dalla legge elettorale per l'esercizio del cosiddetto voto assistito, che si ha quando l'elettore per ragioni di salute, è ammesso ad esprimere il voto accompagnato da altro elettore, concreta una attività del presidente delle seggio inerente alle operazioni elettorali.
La normativa diretta ad assicurare il regolare espletamento di queste operazioni, che hanno carattere amministrativo (Corte cost., 27 maggio 1968 n. 49), è diretta non alla tutela dell'interesse del singolo cittadino ma alla tutela dell'interesse pubblico, preminente, della comunità nel cui ambito le operazioni elettorali si svolgono.
Le controversie relative al relativo procedimento attengono quindi a posizioni di interesse legittimo, e, come tali, sono in conseguenza devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In tal senso è la costante giurisprudenza di queste Sezioni unite (sentt. nn. 1673, 1375 e 412 del 1973, n. 2957 del 1971, n. 3987 del 1968), cui si è adeguata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. Ad. plen. n. 3 del 1971).
Né ha rilevanza, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, che l'attività del presidente di seggio sia vincolata in quanto il suo esercizio è condizionato dalla legge a presupposti tassativi: seppur è vero, infatti, che in presenza di attività discrezionali non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo, essendo questo inconciliabile con la discrezionalità amministrativa, non è altrettanto vero il contrario, e cioè che in presenza di una attività completamente vincolata debbano sussistere solo situazioni di diritto soggettivo: si può quindi verificare, ed in tal senso concordano la giurisprudenza e la dottrina, che, anche in presenza di una attività vincolata, ricorrano situazioni di interesse legittimo.
Secondo il ricorrente, queste conclusioni sarebbero da disattendere nella specie in esame giacché l'oggetto della controversia sarebbe costituito non dalla impugnazione di un atto amministrativo bensì dall'accertamento delle condizioni di salute del singolo cittadino elettore. Questo accertamento involgerebbe l'esame della capacità di questo non come facente parte della collettività ma come soggetto "proprio ed autonomo", cioè non in relazione ad una legittimazione formale derivante da una norma che ne prende in esame lo status, ma piuttosto in relazione all'esplicazione della sua personalità "fisica e morale"; inciderebbe in sostanza sul diritto all'espressione del voto, costituente un diritto soggettivo perfetto, in quanto attribuito all'elettore come soggetto singolo.
Questi argomenti sono infondati.
È anzitutto da osservare che nella controversia di cui trattasi è stata dedotta l'illegittimità dei provvedimenti adottati dal presidente di seggio, in quanto incidenti, per il loro carattere strumentale sull'atto conclusivo del procedimento elettorale (proclamazione degli eletti), costituente l'oggetto dell'impugnazione. La controversia quindi, come tutte quelle concernenti le operazioni elettorali, ha per oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo.
Per quanto attiene all'altro profilo argomentativo, è da rilevare che la controversia non concerne affatto il diritto (soggettivo) del singolo cittadino all'esercizio del voto, di cui oltretutto solo il medesimo sarebbe legittimato a dedurne la lesione, ma le modalità con cui è stato esercitato il voto stesso di cui il ricorrente, come terzo interessato, ha dedotto l'irregolarità.
Omissis.